



# **Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa (A.S.I.)**

## **REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI DEPURAZIONE, FOGNATURA, CONDUZIONE E SCARICO A MARE DEI REFLUI CIVILI ED INDUSTRIALI**

I.A.S. S.p.a.  
PROGETTO I.A.S. 2000  
Interventi urgenti dell'I.B.C.  
Protocollo n°: 009/99

luglio 1999

**INDICE**

<b>Titolo I: oggetto e finalità del regolamento dei servizi di fognatura e depurazione</b>	Pag. 4
Art. 1: oggetto del regolamento	Pag. 5
Art. 2: scopo e validità del regolamento	Pag. 5
<b>Titolo II: disposizioni generali</b>	Pag. 7
Art. 3: definizioni	Pag. 8
Art. 4: competenze e rispetto del regolamento	Pag. 9
Art. 5: limiti di responsabilità	Pag. 10
<b>Titolo III: procedure di autorizzazione allo scarico e relativa disciplina delle utenze</b>	Pag. 12
Art. 6: obbligatorietà dell'autorizzazione, autorità competente e deleghe connesse	Pag. 13
Art. 7: richiesta di autorizzazione per ogni tipo di scarico	Pag. 13
Art. 8: competenze in merito all'esame delle richieste ed all'autorizzazione allo scarico	Pag. 15
Art. 9: durata, variazione e rinnovo delle autorizzazioni	Pag. 17
Art. 10: revoca delle autorizzazioni	Pag. 17
Art. 11: diniego dell'autorizzazione	Pag. 18
Art. 12: diritto dell'utenza e tipo di utenza	Pag. 18
Art. 13: titolare dell'utenza	Pag. 19
Art. 14: contratto di utenza	Pag. 19
Art. 15: trasferimento, disdetta del contratto di utenza, relative autorizzazioni e sua risoluzione per cessazione di attività	Pag. 20
<b>Titolo IV: modalità tecniche di allaccio e relativi controlli per le immissioni in fognatura e per le utenze che inviano via tubo</b>	Pag. 21
Art. 16: prescrizioni per l'allaccio	Pag. 22
Art. 17: generalità sulle autorizzazioni	Pag. 22
Art. 18: controllo idraulico delle portate	Pag. 23
Art. 19: controllo analitico dei reflui	Pag. 24
Art. 20: disconformità temporanee e/o di emergenza	Pag. 26
Art. 21: controlli analitici ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere consortili al di fuori del perimetro dell'impianto	Pag. 26
Art. 22: fermata dell'impianto per manutenzione ed emergenza	Pag. 27
Art. 23: controlli analitici e campionamenti al di fuori del perimetro dell'impianto	Pag. 28
Art. 24: rapporti tecnico-operativi tra Ente Gestore e grandi Utenti Industriali	Pag. 28
<b>Titolo V: conferimento liquami mediante mezzi mobili</b>	Pag. 29
Art. 25: conferibilità dei reflui da mezzi mobili e disciplina del servizio	Pag. 30
Art. 26: cautele nelle operazioni di carico, scarico e trasporto	Pag. 31
<b>Titolo VI: sanzioni</b>	Pag. 32
Art. 27: violazione dei limiti di accettabilità dei reflui	Pag. 33
Art. 28: interruzione del servizio di fognatura e depurazione per cause imputabili agli Utenti	Pag. 33
Art. 29: risarcimento danni	Pag. 34
<b>Titolo VII: disposizioni finanziarie</b>	Pag. 35
Art.30: canoni d'uso della fognatura e dell'impianto di depurazione consortile	Pag. 36
Art. 31: pagamento dei canoni di trattamento	Pag. 38
Art. 32: Definizioni dei costi	Pag. 38
<b>Titolo VIII: disposizioni finali e norme transitorie</b>	Pag. 40
Art. 33: modifiche del regolamento	Pag. 41
Art. 34: tempistica e norme transitorie	Pag. 41
	Pag. 2

Art. 35: controversie  
Art. 36: entrata in vigore e validità del regolamento  
Art. 37: rinvio

Pag. 41  
Pag. 41  
Pag. 42

**Titolo I**  
**OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI**  
**FOGNATURA E DEPURAZIONE**

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

**Comma 1** - In attuazione dell'Art. 5, commi 5, 6, 7 della legge Regionale 15 maggio 1986 n° 27 e successive modifiche ed integrazioni, per le fognature di seconda categoria che convogliano gli scarichi degli insediamenti produttivi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, istituiti ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 e della legge regionale 4 gennaio 1984 n. 1, e con riferimento ai contenuti del DLgs.vo 152 del 11 maggio 1999, il presente regolamento ha per oggetto l'esercizio della rete di convogliamento e dell'impianto di depurazione biologico consortile di Priolo (Siracusa) nonché dei sistemi di scarico e di trattamento dei fanghi di risulta dal processo depurativo, opere trasferite in via definitiva al Consorzio per l'area di sviluppo industriale (A.S.I.) di Siracusa, ai sensi e per gli effetti del Decreto n. 729 del 4 marzo 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale e dei Servizi Speciali.

Lo stesso Consorzio ASI, nella persona del Presidente, è l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle fognature di 2ª categoria dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, secondo quanto sancito nella Circolare 19 febbraio 1998, prot.n. 3548 dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana-Parte I n.14 del 24/3/1998.

Il Consorzio ASI di Siracusa ha, infine, prodotto l'istanza di autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione biologico consortile di Priolo Gargallo ai sensi dell'Art.40 della Legge regionale n.27/86 a seguito della quale è stato emanato il D.A. n. 225/7 dell'11 maggio 1998 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente nel quale il suddetto scarico viene autorizzato, con prescrizioni, in via definitiva.

**Comma 2** - Sono parte integrante delle opere di cui al presente regolamento:

- a) i collettori fognari a partire dai pozzetti di immissione o dalla flangia esterna della valvola di intercettazione montata su ogni singola immissione per le immissioni in tubazione;
- b) gli impianti di depurazione;
- c) le condotte di scarico a mare e relativi diffusori;
- d) le aree destinate al trattamento e stoccaggio dei rifiuti e gli impianti ausiliari ed accessori.

**Comma 3** - Rilevanti modifiche strutturali delle opere in oggetto che si ritenessero necessarie ai fini del miglioramento delle rese depurative e/o potenziamenti delle tecnologie di processo dovranno essere autorizzate sempre dall'ASI, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative.

## **Art. 2**

### **Scopo e validità del regolamento**

**Comma 1** - Il presente regolamento ha lo scopo di:

- 1) definire norme e prescrizioni per gli scarichi che si ammettono nella fognatura consortile o che vengono adottati direttamente all'impianto di Depurazione Consortile dell'A.S.I. di Siracusa e del suo agglomerato industriale, nel rispetto delle capacità di trattamento dell'impianto, della tutela di tutte le sue infrastrutture e della vigente legislazione;
- 2) normare il controllo degli scarichi di ogni tipo ai fini della verifica dei limiti di accettabilità imposti nell'autorizzazione allo scarico;

- 3) disciplinare analogamente il conferimento dei liquami autotrasportati;
- 4) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi della pubblica fognatura di seconda categoria ai sensi della vigente legislazione nazionale, nel rispetto delle prescrizioni degli Enti regionali preposti all'autorizzazione ed al controllo;
- 5) garantire che l'intera attività di trattamento dei reflui sia effettuata conformemente alle vigenti normative in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro;
- 6) normare la gestione amministrativa dell'utenza tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi di trattamento.

**Comma 2** - Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti relativi alla stessa materia, che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

**Comma 3** – Il presente regolamento verrà costantemente adeguato , per gli aspetti d'interesse alle modifiche ed integrazioni del quadro normativo nazionale regionale di riferimento.

**Titolo II**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 3** **Definizioni**

**Comma 1** - Ai fini dell'individuazione delle diverse tipologie di scarico in relazione alle norme, si distinguono:

1. Scarico: qualsiasi immissione diretta mediante tubazione o condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria, con carattere di permanenza, anche se discontinua, escluse le immissioni occasionali, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento depurativo.

Allo scopo di individuare le diverse tipologie di scarico, anche in relazione alle vigenti normative si intende per:

- a) scarico da insediamento produttivo: scarico proveniente da uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata nella quale si svolgono prevalentemente attività di produzione di beni che dia origine ad acque reflue industriali come appresso definite;
- c) scarico da insediamento civile: scarico proveniente da uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un'area determinata ed adibita a civile abitazione, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali di acque reflue civili come appresso definite;
- d) scarico da insediamento produttivo assimilabile a civile: scarico proveniente da uno o più edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, nonché attività commerciali, i cui scarichi terminali rientrino nei limiti di accettabilità imposti dalla tab. 8 allegata alla legge regionale n. 27/86, i rimanenti parametri devono rientrare nei limiti della tabella A annessa alla legge n. 319/76;
- e) immissione di reflui/rifiuti da bottini autotrasportati: immissione a carattere occasionale di reflui/rifiuti liquidi provenienti da insediamenti civili e/o produttivi convogliati mediante autobotte all'impianto di depurazione biologico consortile di Priolo ed avviati al trattamento depurativo in miscela con i reflui addotti mediante condotta;
- f) scarico a mare: scarico in mare delle acque depurate dell'impianto di depurazione biologico consortile di Priolo nel rispetto dei limiti di legge e delle prescrizioni contenute nel succitato decreto di autorizzazione definitivo.

La qualità di tutti gli scarichi e dei reflui/rifiuti liquidi sopraelencati deve essere verificata preliminarmente secondo le vigenti prescrizioni di legge.

2. Rete fognaria: complesso di canalizzazioni e tubazioni generalmente sotterranee, atte a raccogliere e ad allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque bianche, nere, civili, industriali provenienti da attività umane, come sotto definite.

Le rete fognaria sopradescritta può essere derivante da una serie di tubazioni o condotte con sbocco singolo o convogliato non facenti capo al sistema fognario pubblico.

3. Acque bianche: per acque bianche si intendono le acque meteoriche.

4. Acque nere: acque reflue civili ed acque reflue industriali o il miscuglio di esse;

5. Acque reflue civili: acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivante prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.



6. Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque provenienti dalle lavorazioni industriali, anche dopo aver subito un primo trattamento depurativo e le acque piovane scolanti su superfici inquinate.

7. Rifiuti liquidi: è rifiuto liquido l'acqua reflua assoggettata alla disciplina del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Impianto di depurazione : per impianto di depurazione si intende l'impianto di depurazione biologico consortile di Priolo a servizio dell'ASI di Siracusa, la sua rete fognaria e tutte le opere connesse, a meno di diversa specificazione.

9. Attività di misura analitica: per attività di misura analitica si intende l'attività di misura effettuata sul campo ed in laboratorio ai fini operativi, amministrativi e fiscali dell'impianto di depurazione.

In particolare si definiscono:

a) analisi tecnico operative: quelle che danno origine a dati analitici e strumentali finalizzati alla corretta conduzione dell'impianto di depurazione e della sua rete fognaria;

b) analisi amministrative: quelle che danno origine a dati analitici e strumentali finalizzati alla definizione delle tariffe e dei canoni d'utenza, nonché alla buona gestione economica dell'impianto di depurazione;

c) analisi fiscali: quelle che danno origine a dati analitici e strumentali a valenza legale per la verifica del rispetto delle leggi nazionali e regionali, nei confronti degli Organi ufficiali e pubblici di controllo, e delle norme contrattuali tra Ente titolare dell'impianto di depurazione, il Gestore incaricato e gli Utenti come appresso definiti.

Ogni tipo di analisi di cui al precedente comma, effettuata del Gestore incaricato per proprio conto o per nome e per conto dell'Ente titolare ha, comunque, carattere prescrittivo verso gli Utenti secondo le specifiche finalità d'uso su indicate.

Agli Utenti è tuttavia riservato il diritto di verifica secondo quanto previsto agli art. 18 e 19 del presente regolamento e/o quant'altro eventualmente specificato nel contratto di utenza.

#### **Art. 4**

#### **Competenze e rispetto del regolamento**

**Comma 1** - Le parti interessate del presente regolamento sono: l'Ente titolare dell'impianto di depurazione, il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa, di seguito denominato Consorzio ASI, il Gestore incaricato di seguito denominato IAS, gli Utenti, gli Organi Pubblici di Controllo Ufficiali di seguito denominati (OC).

#### **Comma 2** -

- Per Ente Titolare si intende il Consorzio ASI di Siracusa secondo quanto indicato all'art.1 del presente regolamento.
- Per Gestore incaricato si intende la IAS S.p.A (ndustria Acqua Siracusana) società mista ASI-Utenti privati (Grandi Industrie e Comuni), creata all'uopo ed operante dal 1983. Tale società, a partire dalla suddetta data, ha gestito l'impianto di depurazione in modo continuativo. Attualmente a seguito dell'assegnazione al consorzio ASI dell'impanto di depurazione la IAS lo

gestisce, per conto ASI ed a fronte di patti ed accordi sanciti in una apposita Convenzione sottoscritta tra ASI e IAS.

In generale sono a carico della IAS:

- a) la conduzione tecnico-operativa e la gestione amministrativa dell'impianto di depurazione e delle opere accessorie previste in convenzione;
  - b) l'attività istruttoria soprattutto in relazione alle valutazioni tecniche, degli atti di natura amministrativa di competenza del Consorzio ASI, secondo quanto previsto in convenzione;
  - c) il rispetto della vigente legislazione relativamente all'oggetto della convenzione, con particolare riferimento all'ottenimento degli standard di qualità previsti dalle vigenti normative sullo scarico a mare dell'Impianto di depurazione (tab A legge 319/76 e successive).
  - d) la stesura tecnica e le eventuali proposte di modifica del presente regolamento, ai fini di quanto sopra esposto.
- per Utente si intende chiunque, Azienda, privato o Ente invii o conferisca all'impianto di depurazione acque reflue (e/o rifiuti liquidi) per il trattamento depurativo, sia direttamente mediante propria tubazione e/o mezzo mobile, sia indirettamente mediante scarico nella fognatura consortile;
  - per Organi pubblici di Controllo Ufficiali (OC) si intendono tutti quegli Enti incaricati di far rispettare e di garantire ai cittadini ed al territorio le normative in materia di ambiente e sicurezza, mediante la ratifica del presente regolamento, anche sulla base di quanto prescritto nel Decreto assessoriale di autorizzazione definitiva dello scarico a mare dell'impianto di depurazione di cui all' art.1 del presente regolamento.

**Comma 3** - Tutte le parti interessate, a meno degli OC, sono tenute a rispettare le norme e le modalità prescritte dal presente regolamento.

**Comma 4** - Il mancato rispetto del regolamento da parte degli Utenti attiva le sanzioni previste nei successivi articoli 10, 27, 28 ed, eventualmente, nello specifico contratto di utenza.

## **Art. 5**

### **Limiti di responsabilità**

**Comma 1** - Per quanto riguarda gli scarichi diretti nella fognatura consortile (pubblica fognatura di seconda categoria ai sensi dell'art. 5, 5° comma della L.R. 27/86) l'ASI nella persona del suo Presidente, è responsabile di tutto il collettore consortile, fino alla flangia esterna della valvola d'intercettazione montata su ogni singola immissione, compresa eventuale strumentazione per i controlli ed i campionatori automatici refrigerati, fermo restando quanto a carico della IAS sulla base della Convenzione di affidamento della gestione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

**Comma 2** - Oltre tale flangia la tubazione di adduzione reflui è di proprietà, e perciò sotto la responsabilità, dell'Utente.

**Comma 3** - Per gli scarichi su stazioni di rilancio, il limite è localizzato all'innesto della vasca di rilancio, a meno di accordi diversi formalizzati nell'apposito contratto di utenza di cui all'art. 14, in considerazione di particolari condizioni locali.

**Comma 4** - Per gli scarichi diretti in impianto con tubazione separata, il punto di immissione suscettibile di controlli analitici amministrativi e fiscali viene definito in modo univoco nel provvedimento autorizzativo.

**Comma 5** - Per le utenze conferite con mezzo mobile il punto di immissione si identifica, anche in questo caso, con quello, dove il refluo viene scaricato ,all'impianto di depurazione nella prima unità di trattamento, o, per i reflui / rifiuti liquidi per i quali è previsto lo stoccaggio preliminare in parco serbatoi, nel punto dove il refluo viene immesso nei suddetti serbatoi di stoccaggio. In ogni caso per ogni tipologia di reflui/rifiuti adottati, il punto di scarico viene definito in modo univoco nel provvedimento autorizzativo.

**Comma 6** - Per le piccole utenze via tubo da insediamento civile, produttivo assimilabile a civile e/o produttivo-industriale dovranno essere realizzati pozzetti ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo degli scarichi.

**Comma 7** - Gli scarichi dei Comuni di Priolo, Melilli e la Frazione di Belvedere (Comune di Siracusa), si configurano come scarichi di fognatura di prima categoria di acque reflue urbane (legge regionale 27/86). Pertanto, fermo restando quanto previsto dalle vigenti normative a carico dei gestori delle pubbliche fognature di centri abitati, i Comuni Utenti sono responsabili della propria rete fognaria fino al pozzetto di allaccio con la fognatura di seconda categoria che si immette nella sezione di dissabbiatura.

**Titolo III**  
**PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**  
**E RELATIVA DISCIPLINA DELLE UTENZE**

## **Art. 6**

### **Obbligatorietà dell'autorizzazione, autorità competente e deleghe connesse**

**Comma 1** - Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura o direttamente nell'impianto di depurazione devono essere autorizzati ai sensi delle vigenti normative e di quanto successivamente esposto e normato in questo Regolamento.

**Comma 2** - Il Presidente dell'ASI è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico per tutti gli scarichi diretti ed indiretti sulla base e per gli effetti di quanto definito nella Circolare 19 febbraio 1998, prot. 3548 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente secondo quanto sancito all'art. 1 del presente regolamento.

**Comma 3** - L'autorizzazione allo scarico nella fognatura e nell'impianto di depurazione è subordinata all'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione formalizzata in via definitiva dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 7, lett. c della L.R. 27/86 con D.A. n. 225/7 del 7.5.98.

**Comma 4** - Il Presidente del Consorzio ASI autorizza lo scarico delle acque reflue, entro i limiti quali-quantitativi riconosciuti tecnicamente possibili dalla IAS s.p.a.. Le utenze vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento e delle condizioni speciali che di volta in volta saranno fissate nel contratto di utenza.

**Comma 5** - Le autorizzazioni vengono concesse ai legali rappresentanti degli insediamenti che producono gli scarichi stessi, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9 del presente regolamento.

**Comma 6** - I limiti quali-quantitativi per gli scarichi possono essere ridefiniti dal Consorzio ASI e/o da IAS, in senso più restrittivo, anche per obiettivi di qualità di carattere generale come la minimizzazione dell'impatto ambientale legato all'attività, nonché la riduzione statisticamente ipotizzabile del rischio di disservizi dell'impianto di depurazione.

Tali obiettivi se perseguiti a medio-lungo termine potranno prevedere regole transitorie e tempi di adeguamento per gli scarichi interessati.

## **Art. 7**

### **Richiesta di autorizzazione per ogni tipo di scarico**

**Comma 1** - La richiesta di autorizzazione allo scarico dovrà essere redatta su apposito modulo indirizzata al Consorzio ASI ed alla IAS corredata con la documentazione di cui ai successivi commi, e sottoscritta dal richiedente e dal suo legale rappresentante, di cui dovrà essere fornito codice fiscale e/o partita IVA.

**Comma 2** - A meno di parere contrario espressamente formulato dal Consorzio ASI a proprio insindacabile giudizio, la IAS attiverà l'istruttoria per la verifica della compatibilità tecnico-giuridica dello scarico con l'impianto di depurazione, finalizzata alla definizione dei limiti di accettabilità quali-quantitativi e del punto di immissione, nonché di eventuali prescrizioni da inserire nel provvedimento autorizzativo.

**Comma 3** – Per gli scarichi civili e produttivi assimilabili a civili condotti via tubo la domanda di autorizzazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) la relativa scheda 2 di “Descrizione del refluo da conferire, impegno e richiesta di trattamento” presente negli allegati tecnici ,debitamente compilata;
- 2) pianta generale della proprietà in scala 1:500;
- 3) pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea, dall'immobile al punto di immissione, dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la pendenza, le bocche, i pozzetti d'ispezione, i sifoni e i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- 4) sezione longitudinale, in scala 1:100, dell'eventuale allacciamento fognario dal pozzetto posto a base delle colonne discendenti fino alla pubblica fognatura;
- 5) sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
- 6) disegni dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sollevamento qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere;
- 7) relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento a disegni di cui ai punti precedenti.

Nella relazione verranno fornite le indicazioni seguenti:

- a) area complessiva della proprietà;
- b) superfici permeabili e impermeabili;
- c) numero, superficie e cubatura dei piani compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;

**Comma 4** - Nel caso delle pubbliche fognature di centri abitati che si immettono nella fognatura consortile, la richiesta dell'autorizzazione deve essere corredata da una relazione tecnica descrittiva contenente:

- a) situazione demografica attuale e prevista;
- b) dotazione idrica attuale e prevista;
- c) dati tecnici di massima relativi al tipo (separata o mista) ed allo stato attuale della rete fognaria;
- g) caratteristiche e numero di eventuali scaricatori di piena, in caso di fognatura mista (art. 13 L.R. 27/86);
- h) censimento degli insediamenti produttivi che recapitano in pubblica fognatura, specificando il tipo e l'entità della produzione, le portate e la relativa caratterizzazione chimico-fisica del refluo prodotto prima e dopo un eventuale trattamento depurativo di cui dovrà essere fornita una descrizione di massima;

**Comma 5** – Per gli scarichi da insediamento produttivo, a carattere permanente, condotti tramite rete fognaria, dovrà essere prodotta domanda su apposito modulo indicante la ragione sociale, il codice fiscale e/o la partita IVA l'indirizzo della sede legale della Società e/o Ditta e tutte le altre informazioni utili ad identificare compiutamente l'utente, una descrizione del ciclo tecnologico e delle materie prime utilizzate e del numero di addetti, e di tutte le informazioni richieste per identificare compiutamente l'insediamento.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- a) scheda tecnica n. 2 di “Descrizione del refluo da conferire: impegno e richiesta di trattamento” presente negli allegati tecnici, debitamente compilata.. In tale scheda dovranno essere riportate analiticamente le caratteristiche chimico fisiche e microbiologiche (eseguite da specifico laboratorio autorizzato o presunte in sede progettuale per i nuovi insediamenti produttivi) con

specifico riferimento anche allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art.34 del D. Lgs. n. 152/99;

- b) la fonte di approvvigionamento idrico e le quantità prelevate, su base annuale (dato medio statistico dell'anno precedente);
- c) la quantità di acqua scaricata (dato medio statistico dell'anno precedente);
- d) progetto di eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione e tempi di realizzazione previsti.
- e) capacità di stoccaggio (con riferimento all'art. 22 del presente regolamento)

**Comma 6** - La documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione per tutte le tipologie di scarico indicate nel presente articolo può essere sottoposta a verifica tecnica periodica sulla base di specifica richiesta da parte della IAS.

**Comma 7** - Ogni qualvolta modifiche dell'utenza comportino significative variazioni qualitative e/o quantitative degli scarichi, anche prima della scadenza del contratto di utenza e dell'autorizzazione si dovrà procedere alla presentazione di una nuova istanza di autorizzazione, come previsto dagli articoli 7, 9 e 14 che annulli e sostituisca quella esistente.

**Comma 8** - La regolamentazione relativa allo scarico dei reflui/rifiuti liquidi conferiti mediante mezzi mobili è riportata al Titolo V del presente regolamento.

## **Art. 8**

### **Competenze in merito all'esame delle richieste e all'autorizzazione allo scarico**

**Comma 1** - Le richieste di autorizzazione di cui agli artt. 7 e 9 sono tecnicamente esaminate dall'IAS che, previa istruttoria, con eventuale richiesta di integrazione di documentazione o di ispezioni in loco, le sottoporrà al Presidente ASI, proponendo: l'accoglimento; l'accoglimento con indicazioni, l'accoglimento in subordine a prescrizioni o il rifiuto motivato dello scarico, tenuto conto dei limiti di trattabilità e di accettabilità quali-quantitativi caratterizzanti l'utenza e di quelli stabiliti in funzione delle caratteristiche tecnologiche ed operative dell'impianto di depurazione. I limiti di accettabilità così definiti verranno inseriti nel provvedimento di autorizzazione allo scarico emanato dal Consorzio ASI, qualora lo scarico risulti compatibile.

**Comma 2** - Gli oneri, di puro costo vivo, derivati dall'effettuazione dei rilievi, e gli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle domande da parte dell'IAS, secondo quanto previsto dal seguente regolamento, sono a carico del richiedente. Il presidente dell'ASI determina in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare a IAS a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda e, provvede, completata l'istruttoria, alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

**Comma 3** - Ove, per nuovi fatti inerenti il processo produttivo e/o altro, si renda necessario modificare, in tutto o in parte, una autorizzazione già regolarmente rilasciata, si dovrà attenersi a quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 14.





## Art. 9

### Durata, variazione e rinnovo delle autorizzazioni

**Comma 1** - Le autorizzazioni di cui ai precedenti art. 7 e 8 hanno validità quadriennale.

**Comma 2** - Le autorizzazioni allo scarico dei nuovi insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili verranno rilasciate in forma provvisoria per massimo tre mesi e, solo dopo accertamento analitico dello scarico e relativa verifica dell' istruttoria tecnica, in forma definitiva.

**Comma 3** - Al rinnovo delle autorizzazioni quadriennali sono soggetti tutti gli utenti e quindi anche gli insediamenti produttivi già utenti dell'impianto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**Comma 4** - L'autorizzazione verrà rinnovata alla scadenza del quadriennio solo se alla data di ripresentazione della domanda non ricorrono le condizioni di cui agli articoli 10 e 11.

## Art. 10

### Revoca delle autorizzazioni

**Comma 1** - Previa richiesta tecnica ufficiale di IAS, il Presidente ASI può disporre la revoca temporanea o permanente delle autorizzazioni degli scarichi diretti ed indiretti:

- 1) per scarichi anche temporaneamente non conformi ai limiti di accettabilità quali-quantitativi sanciti nel provvedimento di autorizzazione allo scarico tali da compromettere il buon funzionamento o l'integrità della fognatura consortile, del depuratore e delle opere accessorie di cui all'art. 1 del presente regolamento;
- 2) per immissioni di reflui che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelli autorizzati, provengono da insediamenti diversi da quelli previsti nella richiesta di autorizzazione;
- 3) per disposizioni dell'autorità competente (OC);
- 4) nel caso in cui, a giudizio motivato di IAS, l'ulteriore immissione in fognatura degli effluenti, pur se precedentemente autorizzata, rechi gravi pregiudizi al regolare funzionamento delle strutture fognarie e depurative;
- 5) quando il pagamento del canone venga effettuato con notevole ritardo dalla data della scadenza stabilita per il pagamento del canone stesso e, comunque oltre il tempo massimo previsto nel contratto di utenza.

## Art. 11

## **Diniego dell'autorizzazione**

**Comma 1** - A proprio, insindacabile giudizio o previa richiesta tecnica ufficiale di IAS l'autorizzazione allo scarico potrà essere negata dal Consorzio ASI:

- a) per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con la portata del collettore consortile e/o con la potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento degli scarichi;
- b) per acque reflue totalmente o parzialmente non compatibili con i limiti di accettabilità al trattamento fissati dal presente regolamento e riportati negli allegati tecnici;
- c) per realizzazione di opere affini o connesse alla rete fognaria o all'impianto non conformi ai progetti approvati e/o alle prescrizioni date e/o comunque gravemente pregiudizievoli per la funzionalità del processo di trattamento;
- d) per mancato adeguamento alle prescrizioni fissate da IAS nell'istruttoria tecnica ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
- e) su segnalazione IAS per mancato rispetto delle prescrizioni previste nel contratto di utenza.

## **Art. 12 Contratto di utenza**

**Comma 1** - L'autorizzazione conferita dal Consorzio ASI potrà rendere operativa l'utenza solo dopo la stipula di un apposito contratto di utenza che avrà durata annuale dove vengono fissati:

- a) l'impegno minimo di utenza su base annua, le caratteristiche quali-quantitative dei reflui inviati e tutte le eventuali indicazioni aggiuntive che possano essere utili al processo di trattamento, comunque entro i limiti di accettabilità fissati nel provvedimento autorizzativo allo scarico;

Con riferimento alla "capability analysis" dell'impianto di depurazione di cui alla allegata scheda 1 e in considerazione di condizioni operative compatibili, potranno essere autorizzate da IAS temporanee deroghe, in senso meno restrittivo, ai limiti di accettabilità fissati nel provvedimento di autorizzazione allo scarico;

- b) l'importo di canone dovuto, il periodo di validità ed il criterio di determinazione, comunque non difforme ai criteri regolamentari sanciti dal Consorzio ASI;
- c) eventuali particolari condizioni di utenza, per quanto riguarda gli aspetti operativi e amministrativi che non comportano per IAS la necessità di doverle estendere a tutti gli altri Utenti;
- d) eventuali sanzioni economiche in funzione del mancato rispetto dei vincoli contrattuali;
- e) tariffe relative al costo di eventuali controlli analitici e verifiche aggiuntivi rispetto a quelli previsti a contratto per la definizione del costo di trattamento e per la conduzione operativa dell'impianto di depurazione.

**Comma 2** - La IAS, su mandato del Consorzio ASI di Siracusa stipulerà i vari contratti di utenza, che potranno essere rinnovati alle stesse condizioni, previa semplice richiesta dell'utente purché alla data della richiesta non sussistano le condizioni di cui agli articoli 10 e 11.

## Art. 13

### **Titolare dell'utenza**

**Comma 1** - Le utenze vengono concesse ai legali rappresentanti degli insediamenti che producono gli scarichi stessi secondo quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 14 del presente regolamento.

**Comma 2** - Nel caso di più insediamenti consorziati, l'autorizzazione di utenza viene concessa al legale rappresentante del suddetto Consorzio.

## Art. 14

### **Diritto dell'utenza e tipo di utenza**

**Comma 1** - Le utenze vengono accordate sotto la osservanza delle norme del presente regolamento e/o delle condizioni speciali che di volta in volta potranno essere fissate nel singolo contratto di utenza.

#### **Comma 2 –**

1. Secondo la temporalità le utenze si suddividono in

- a) definitive;
- a) provvisorie.

Sono definitive le utenze con carattere di permanenza, anche se discontinue.

Sono provvisorie le utenze relative ad immissioni occasionali ed isolate, comunque inferiori ai sei mesi.

2. Secondo l'origine degli scarichi le utenze si suddividono in:

- a) utenze civili di reflui urbani dei Comuni Soci Utenti;
- b) utenze civili e/o assimilabili da altri;
- c) utenze da insediamento produttivo dei Soci Utenti industriali;
- d) utenze da insediamenti produttivo da altri.

3. Secondo criteri amministrativi le utenze si suddividono in:

- a) soggette a tariffazione su base di specifici algoritmi di calcolo;
- b) soggette a tariffazione forfettaria convenzionale.

**Comma 3**- La validità delle norme regolanti le utenze definitive contenute nel presente regolamento è estesa a quelle provvisorie ed occasionali, salvo per quanto attiene la durata.

**Comma 4**- Per tutte le utenze provvisorie è riservata al Consorzio ASI ,per le autorizzazioni, e/o alla IAS, per il contratto di utenza, la facoltà di subordinare le stesse a condizioni e garanzie aggiuntive rispetto a quelle previste nel regolamento.

**Comma 5** -Le utenze da insediamento produttivo dei Soci Utenti Industriali sono sottoposte a tariffazione sulla base degli algoritmi di calcolo e dei criteri definiti all'art. 30 del presente regolamento utilizzando ai fini operativi uno specifico "Manuale operativo".

**Comma 6**- Per tutte le altre Utenze potranno essere applicati dal Consorzio ASI analoghi criteri di tariffazione e/o altri compreso l'utilizzo della tariffa forfettaria convenzionata, da indicare nel contratto di utenza, tenendo conto della mole di utenza, della occasionalità dello scarico della qualità di reflu o altro.

## **Art. 15**

### **Trasferimento, disdetta del contratto utenza, relative autorizzazioni e sua risoluzione per cessazione di attività**

**Comma 1** - Le autorizzazioni rilasciate in relazione alle fattispecie previste nei precedenti articoli, nonché i relativi contratti di utenza, possono essere trasferiti previa rinuncia del titolare ed a richiesta dell'Utente subentrante, il quale dovrà presentare apposita domanda corredata di tutte le necessarie indicazioni desumibili da quanto prescritto nel sopracitato art. 7 al Consorzio ASI.

**Comma 2** - In qualunque caso di trasferimento di proprietà o titolarità dell'insediamento sia il cessante che il subentrante dovranno darne comunicazione scritta al Consorzio ASI per il trasferimento dell'autorizzazione e relativo contratto di utenza.

**Comma 3** - I contratti di utenza non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'insediamento si trasferisca ad altri proprietari o titolari. Il precedente legale rappresentante sarà sempre responsabile verso il Consorzio ASI e la IAS dagli obblighi derivanti dal provvedimento autorizzativo e dal contratto di utenza, qualora il subentrante non assuma detti obblighi, fino alla scadenza dell'utenza in atto.

**Comma 4** - Gli utenti che non intendono rinnovare il contratto d'utenza, almeno sei mesi prima della cessazione devono inoltrare idonea dichiarazione alla IAS.

**Comma 5** - La cessazione dell'attività aziendale comporta la risoluzione del contratto di utenza ed avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) comunicazione da parte dell'Utente all'ASI ed alla IAS;
- b) sopralluogo ed intercettazione dello scarico da parte di IAS;
- c) comunicazione di IAS ad ASI dell'avvenuta chiusura dello scarico;
- d) comunicazione di IAS all'Utente della risoluzione del contratto di utenza.

**Titolo IV**  
**MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIO E RELATIVI CONTROLLI PER LE**  
**IMMISSIONI IN FOGNATURA E PER LE UTENZE CHE INVIANO VIA**  
**TUBO**

## **Art. 16** **Prescrizioni per l'allaccio**

**Comma 1** - I lavori di allaccio devono essere sempre autorizzati dal Presidente ASI. Allo scopo l'Utente presenterà all'IAS una documentazione tecnica con i dettagli del progetto di allaccio compresi i relativi pozzetti e punti di campionamento.

**Comma 2** - IAS controllerà, anche in fase di esecuzione lavori, la conformità delle opere rispetto ai dati progettuali precedentemente approvati ed inserirà le proprie valutazioni nell'ambito dell'istruttoria tecnica preliminare al provvedimento autorizzativo da parte del Consorzio ASI di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento.

**Comma 3** - E' fatto assoluto divieto di installare by-pass diretti a consentire l'immissione dei liquami in fognatura a valle dei sistemi di controllo e misurazione previsti nei successivi articoli del presente regolamento.

**Comma 4** - L'invio dei reflui tramite l'allacciamento potrà divenire operativo solo dopo la emanazione, da parte del Consorzio ASI, dell'autorizzazione allo scarico e del relativo contratto utenza IAS di cui agli articoli 7, 9 e 14 del presente regolamento.

## **Art. 17** **Generalità sulle autorizzazioni**

**Comma 1** - Gli utenti, per i propri scarichi singoli e nella loro globalità, sono tenuti al rispetto dei limiti di accettabilità, norme e prescrizioni sancite nel provvedimento di autorizzazione ASI, a quanto definito nel relativo contratto di utenza IAS, a quanto indicato nel presente regolamento, nonché a quanto sancito dalle vigenti normative in materia.

**Comma 2** - I limiti quali-quantitativi dei singoli scarichi industriali, stante la loro eterogeneità e contemporaneamente la loro singola specificità saranno definiti per ogni tipo di insediamento e/o stabilimento tenuto conto del volume, della qualità di ciascuno e della variabilità temporanea, nonché della influenza dello stesso sul processo depurativo nel suo complesso, compresa la rete fognaria di adduzione e la singola conduzione via tubo.

**Comma 3** - Per quanto sopra, i limiti di accettabilità definiscono i massimi valori di concentrazione e quantità assolute di inquinanti e di portata idraulica che risultano tecnicamente congruenti con la scheda n°1 "limiti di trattabilità" ed inclusa negli allegati tecnici del presente regolamento, e nel rispetto delle leggi nazionali e regionali.

**Comma 4** - La scheda n°1 è riferita alle caratteristiche chimico-fisiche della miscela dei reflui in ingresso all'impianto di depurazione, prima di qualunque tipo di trattamento depurativo, che, con riferimento alle tecnologie attualmente utilizzate, è in grado di consentire il rispetto della tab. A legge 319/76, per tutti i parametri da essa previsti, sullo scarico a mare dell'impianto stesso.

**Comma 5** - I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

**Comma 6** - I limiti di accettabilità, vengono definiti non genericamente, ma numericamente per ciascun parametro previsto.

## **Art. 18** **Controllo idraulico delle portate**

**Comma 1** - I controlli di cui al presente articolo vengono effettuati dall'IAS secondo quanto previsto al precedente art. 4.

**Comma 2** - Ogni scarico via tubo nella fognatura consortile e/o direttamente in impianto deve inviare una quantità massima di refluo pari alla portata autorizzata dal Consorzio ASI e riportata nella relativa scheda "Standard generale di accettazione al trattamento" inclusa negli allegati tecnici al presente regolamento.

**Comma 3** - In caso di pioggia ed ai soli fini amministrativi la portata massima autorizzata a livello di controllo analitico amministrativo può essere aumentata sino ad un massimo del 30% senza variazione di tariffe.

**Comma 4** - Per le utenze inferiori ai 6 m<sup>3</sup>/die la portata massima viene forfettizzata su base giornaliera e/o mensile come riportato nella scheda autorizzativa.

**Comma 5** - Tutti i collettori di adduzione prima del punto di immissione, devono essere dotati di uno strumento fisso di misurazione di portata con registrazione e totalizzatore, con una tolleranza del più o meno 1%. Tali strumenti hanno valore amministrativo ai fini dei controlli e della fatturazione. Pertanto, saranno installati e tarati da personale che opera per conto di IAS e/o sotto la sua supervisione, in contraddittorio con l'Utente ed infine piombati.

**Comma 6** - Sia l'Utente che IAS possono richiedere in ogni momento le verifiche di taratura sui misuratori di portata.

Per tali verifiche si opererà come sopra indicato ed i relativi costi saranno a carico del richiedente.

E' fatto divieto sia all'Utente che all'IAS di manomettere lo strumento di misura.

Il piombo o sigillo potrà essere rimosso alla presenza dei rappresentanti delle controparti e si dovrà emettere un verbale a firma dei due rappresentanti, motivandone la rimozione.

**Comma 7** - La lettura amministrativa dei contatori sarà effettuata mensilmente dall'incaricato dell'IAS l'ultimo giorno lavorativo del mese.

**Comma 8** - L'IAS provvederà alla fatturazione in base ai sistemi di calcolo tariffario indicati nell'art. 30.

Gli Utenti entro il mese di ottobre di ogni anno devono comunicare, per iscritto nella scheda "Descrizione del refluo da conferire e richiesta di trattamento" all'IAS, l'impegno medio di utenza annuale per l'anno successivo, con i relativi ambiti di variazione massimi e minimi previsti, che

verrà inserito nel contratto di utenza. Tale scheda è inserita come allegato tecnico del presente regolamento.

**Comma 9** - Eventuali scostamenti eccedenti i livelli minimi e massimi dichiarati, accettati da IAS ed approvati da ASI, tra le quantità impegnate e quelle consuntivate a fine esercizio dell'anno precedente, devono essere preavvertiti e motivati tecnicamente, in quanto aventi valenza, oltre che amministrativa, anche ai fini operativi del processo di depurazione.

**Comma 10** – Qualsiasi Utente esca dagli ambiti di variabilità di portata concordati e accettati tecnicamente da IAS e autorizzati dal Presidente ASI, è soggetto all'art.20 nel caso in cui preavverta IAS e all'art. 27 nel caso in cui non preavverta o comunque non si adegui alle procedure indicate nell'art. 20.

**Comma 11** – Superamenti della portata autorizzata sono consentiti, senza ricorso all'art. 27, per lo smaltimento di accumuli derivati da precedenti richieste di sospensione di invio reflui fatte dalla IAS o derivati dal contenimento, al fine della equalizzazione del flusso, di acque meteoriche.

## **Art. 19** **Controllo analitico dei reflui**

**Comma 1** - I controlli di cui al presente articolo vengono effettuati dall'IAS per competenza secondo quanto previsto al precedente art. 4.

**Comma 2** - Le eventuali analisi utili alla determinazione dei parametri di cui alla succitata scheda 2 “Descrizione del refluo da conferire e richiesta di trattamento” da unire alla richiesta di autorizzazione allo scarico possono essere effettuate da: il richiedente presso i propri laboratori o presso laboratori esterni, purché certificati e autorizzati, oppure dai laboratori dell'IAS secondo le tariffe in vigore.

**Comma 3** - Ogni scarico prima del punto di immissione e in considerazione delle caratteristiche tecniche del sistema di allaccio e/o adduzione, deve essere dotato di un punto di campionamento, da pozzetto ispezionabile e/o dalla tubazione di scarico.

**Comma 4** - Prima dell'immissione potrà essere prevista, come prescrizione ai fini dell'autorizzazione, una stazione di grigliatura.

**Comma 5** - Il punto di campionamento, verrà identificato in accordo tra le parti e avrà valore ai fini amministrativi per il controllo di qualità dei reflui.

**Comma 6** - Per le grandi utenze industriali e/o sulla base di specifica richiesta da parte dell'IAS sul punto di campionamento dovrà essere installato un campionatore automatico con mantenimento dei campioni in ambiente refrigerato, o comunque idoneo alla conservazione ottimale degli stessi. I campioni dovranno essere quantitativamente e qualitativamente idonei per i controlli di tipo operativo, amministrativo e fiscale, con riferimento anche a quanto precisato negli allegati tecnici.



**Comma 7** - La conduzione di tali campionatori sarà affidata all'IAS, che ne possederà le chiavi, con modalità operative che verranno indicate in dettaglio nel contratto di utenza.

**Comma 8** - E' fatto divieto al titolare dell'immissione di manomettere i campionatori ed i relativi pozzetti di ispezione.

**Comma 9** - E' facoltà dell'IAS eseguire, sui campioni prelevati dai campionatori automatici, caratterizzazioni analitiche utilizzando metodi ufficiali standardizzati ( IRSA- CNR, ARPA ecc) o comunque concordemente dalle parti ritenuti idonei tecnicamente, al fine di verificare la congruità tra le caratteristiche dell'immissione e le tabelle dei limiti di accettabilità.

**Comma 10** - Qualora i campioni siano oggetto di controlli ai fini amministrativi, dovranno essere rispettate tutte le modalità previste dalle vigenti normative in materia, gli accordi indicati nel contratto di utenza e comunque le norme tecniche su esposte.

**Comma 11** - Tutti i punti, le cadenze e le metodologie di campionamento amministrativo sono definiti in uno specifico "Manuale operativo" che l'IAS metterà a disposizione degli utenti riportandone le principali procedure nei singoli contratti di utenza.

**Comma 12** - In caso di controllo fiscale, ai fini di legge, e/o di contestazione scritta e formale dei controlli tecnici e/o amministrativi eseguiti da IAS, i campioni prelevati saranno suddivisi in tre aliquote uguali: una per l'IAS, una per l'Utente, e l'ultima, sigillata e controfirmata dalle parti, verrà conservata a norma di legge dall'IAS per eventuali analisi di revisione.

**Comma 13** - I campioni oggetto di accertamento saranno analizzati a cura dell'IAS. L'IAS comunicherà agli Utenti interessati data ed ora di inizio analisi. E' facoltà degli Utenti presenziare, previa richiesta scritta ad IAS, alla caratterizzazione dei campioni, come previsto dalle vigenti normative.

**Comma 14** - All'IAS dovrà essere consentito eseguire campionamenti nei punti di immissione in qualsiasi momento, fermo restando il rispetto delle norme e prescrizioni di carattere generale vigenti nei vari stabilimenti.

**Comma 15** - Per il rispetto della tabella della miscela in ingresso impianto non sono ammessi superamenti, determinati come previsto al comma 5, rispetto alle tabelle dei limiti di accettabilità facenti parte integrante dell'autorizzazione allo scarico se non temporanee e preventivamente concordate con l'IAS. In questo caso il controllo analitico potrà generare sanzioni indicate nell'art. 27. In caso di contestazioni si opererà come indicato al comma 11.

**Comma 16** - In caso di contenzioso, eventuali analisi di revisione, potranno essere affidate dall'IAS e/o dagli Utenti in contestazione ai Laboratori degli OC ai quali sono demandate, nella Regione Siciliana, le funzioni tecniche di vigilanza e controllo degli uffici del servizio sanitario previste dal sesto comma dell'art. 15 della legge n. 319/76, qualora non siano già stati interessati preliminarmente da una delle parti. In tal caso le parti individueranno un laboratorio scelto di comune accordo.

## **Art. 20**

### **Disconformità temporanee e/o di emergenza**

**Comma 1** - Per disconformità si intendono le variazioni non controllabili da parte degli Utenti, di tutti o parte dei singoli inquinanti superiori agli ambiti di variazione accettati contrattualmente e autorizzati.

**Comma 2** - IAS emanerà una procedura apposita per la gestione delle disconformità e delle emergenze. L'Utente è tenuto a preavvisare con tutto l'anticipo, rispetto all'arrivo in impianto della punta di disconformità, che sia tecnicamente possibile o al minimo in tempo reale rispetto alla cognizione dell'evento non controllabile e fare richiesta di accettazione allo scarico.

**Comma 3** - L'autorizzazione allo scarico in emergenza viene rilasciata previa richiesta scritta, anche via fax, dell'Utente, e della richiesta scritta, anche via fax, da parte di IAS. In ogni caso dovrà essere compilata ai fini di supporto per verifiche tecniche ed amministrative, l'apposita scheda inserita negli allegati tecnici al presente regolamento e la valutazione, da parte di IAS, della trattabilità dell'emergenza.

**Comma 4** - Al presente regolamento è allegata la scheda n. 6 relativa al preavviso e per l'accettazione .

**Comma 5** - L'IAS si riserva di revocare il consenso tecnico allo scarico temporaneamente non conforme in emergenza qualora le caratteristiche del refluo si discostino significativamente dalla dichiarazione e/o i tempi di preavviso non siano sufficienti e/o, in ogni caso, quando sussistessero inderogabili vincoli tecnici al trattamento.

**Comma 6** - Le disconformità temporanee e/o di emergenza concordate hanno un regime di tariffazione diversificato dall'utenza non in emergenza. I criteri generali per tale regime tariffario saranno definiti dal Consorzio ASI di Siracusa ed inseriti nel contratto di utenza IAS.

## **Art. 21**

### **Controlli analitici ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere consortili al di fuori del perimetro dell'impianto**

**Comma 1** - I controlli e la manutenzione ordinaria sulla fognatura consortile: tubazione, sfiati e/o saracinesche, misuratori di portata e campionatori, stazioni di rilancio, etc. secondo i limiti di responsabilità di cui all'art. 5 del presente Regolamento saranno effettuati dall'IAS con proprio personale o con ditte specializzate dalla stessa incaricate.

**Comma 2** - Per assolvere ai suddetti compiti l'IAS comunicherà i nominativi dei propri tecnici ai quali verrà data l'autorizzazione per accedere all'interno degli stabilimenti. Tale autorizzazione valida senza limiti di orario nelle 24 ore e con durata annuale, sarà rilasciata dagli stabilimenti interessati, per personale e mezzi, su richiesta scritta da parte dell'IAS.

**Comma 3-** Il personale autorizzato ad accedere a qualsiasi ora negli stabilimenti, dovrà giungere lungo il percorso del collettore per le vie più brevi e più rispettose della sicurezza interna. Gli interventi svolti dall'IAS e/o dai suoi incaricati nelle aree di stabilimento, dovranno rispettare le norme vigenti nello stabilimento, con particolare riferimento alle normative in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

**Comma 4 -** le ditte che operano sul collettore all'interno degli stabilimenti per conto dell'IAS dovranno essere autorizzate ai sensi del precedenti commi 2 e 3, previa richiesta scritta della stessa IAS.

**Comma 5 -** Fatte salve le situazioni di emergenza, contestualmente e preventivamente consentite dall'IAS, è fatto divieto agli Utenti di effettuare interventi sul collettore e nelle relative aree di rispetto che non ricadono sotto la loro responsabilità.

## **Art. 22**

### **Fermata dell'impianto per manutenzione ed emergenza**

**Comma 1 -** L'IAS può chiedere, con almeno una settimana di anticipo, per motivi di manutenzione programmata all'impianto di depurazione o sul collettore, l'interruzione di invio dei reflui industriali per un massimo di 24 ore.

**Comma 2 -** Eventuali prolungamenti del tempo di fermata saranno concordati di volta in volta fra Utenti industriali ed IAS.

**Comma 3 -** In caso di emergenza o interventi straordinari non programmabili, che pertanto non consentano alcun preavviso, sia sul collettore sia sull'impianto di depurazione l'IAS si impegna di avvertire immediatamente tutti gli Utenti industriali e gli OC e di rimuovere le cause di blocco e/o grave mal funzionamento il più in fretta possibile. Nel caso che il blocco superi le 24 ore, IAS provvederà a concordare con gli interessati le più idonee azioni di ripristino e la loro tempistica.

**Comma 4 -** Si intende blocco l'interruzione temporanea di emergenza dell'invio dei reflui con utilizzo della capacità di contenimento presso gli Utenti industriali o di fermata temporanea dei processi produttivi quando non sussista tale capacità presso gli Utenti.

## **Art. 23**

### **Controlli analitici e campionamenti**

## **al di fuori del perimetro dell'impianto**

**Comma 1** - Anche i controlli analitici e i campionamenti effettuati dalla IAS o per suo conto al di fuori dell'impianto, sul campo, presso gli utenti e/o commissionati a laboratori esterni certificati sia a fini amministrativi, che finanziari di legge e/o tecnico-operativi saranno effettuati secondo le modalità esecutive indicate al precedente articolo 19 e avranno comunque il medesimo valore prescrittivo presso gli Utenti.

### **Art. 24**

#### **Rapporti tecnico-operativi tra Ente Gestore e grandi Utenti Industriali**

**Comma 1** - Allo scopo di agevolare i rapporti tecnici tra IAS e grandi Utenti industriali, dovranno essere nominati, e definiti nel contratto di utenza, i nominativi e le mansioni dei rappresentanti a cui è demandata la gestione dei rapporti tecnico-operativi tra le parti sia nell'orario normale di lavoro sia nelle ore notturne e festive.

**Comma 2** - I rappresentanti degli utenti sono tenuti a fornire tutti i dati tecnici richiesti da IAS finalizzate a garantire l'efficienza di trattamento dell'impianto di depurazione, con riferimento anche alle parti informative delle schede di conferimento di cui agli allegati tecnici del presente regolamento.

**Titolo V**  
**CONFERIMENTO LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI**

## **Art. 25**

### **Conferibilità dei reflui/rifiuti da mezzi mobili e disciplina del servizio**

**Comma 1** - Sono conferibili all'impianto di depurazione i rifiuti liquidi non pericolosi e/o pericolosi autotrasportati nel rispetto di quanto sancito nel D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 con riferimento alla integrazione del succitato decreto con le normative sulla tutela dei corpi idrici. Sono conferibili peraltro le acque reflue civili provenienti dallo spurgo di pozzi neri addotti via autobotte ai sensi e per gli effetti del Decreto Assessoriale 225/7 di autorizzazione definitiva allo scarico a mare dell'impianto di depurazione ( punto p) emesso dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana in data 7/5/98. I reflui/rifiuti liquidi autotrasportati devono essere preventivamente autorizzati al trasporto e al conferimento in impianto ed inquadrati in uno specifico contratto d'utenza, nel rispetto delle norme sancite dal presente regolamento in merito al rilascio delle autorizzazioni allo scarico da parte del Presidente ASI e delle leggi regionali e nazionali.

**Comma 2** - L'autorizzazione al conferimento è rilasciata solo previa presentazione dell'apposita scheda di richiesta di conferimento (Allegati Tecnici Scheda 2 Bis) e verifica, da parte dell'IAS della reale trattabilità del refluo da conferire.

**Comma 3** - La possibilità di stoccaggio e smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi e pericolosi resta subordinata alle autorizzazioni ed alle procedure previste dalle vigenti normative sui rifiuti, con particolare riferimento al Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

**Comma 4** - Lo scarico dei liquami civili può essere effettuato direttamente nella fognatura consortile o all'impianto di depurazione, nel punto indicato dall'IAS con eventuale utilizzo di idoneo sistema di vaglio-compattatore preliminare e previa verifica analitica e ispettiva rapida della tipologia chimico-fisica dei reflui da parte dell'IAS.

**Comma 5** - Per i rifiuti liquidi industriali non pericolosi e pericolosi l' immissione al trattamento depurativo potrà avvenire solo dopo la verifica della qualità in funzione delle tipologie autorizzate previo controllo della documentazione di accompagnamento. Le procedure di trattamento dovranno essere effettuate ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

**Comma 6** - In caso di non trattabilità il rifiuto liquido addotto dovrà essere ritirato dal conferente con il pagamento contestuale di tutti gli oneri analitici tecnici ed operativi.

**Comma 7**- Anche per i conferimenti via autobotte il non rispetto delle norme sancite dal presente regolamento o nel contratto di utenza possono comportare la revoca dell'autorizzazione allo scarico e/o il risarcimento dei danni secondo quanto previsto nel regolamento in oggetto negli artt.10 e 28.

**Comma 8** - Comunque l'IAS, previa comunicazione al Consorzio ASI si riserva di interrompere momentaneamente o definitivamente il servizio di trattamento rifiuti autotrasportati per superiori esigenze tecniche, operative e/o gestionali dell'impianto.

## **Art. 26**

## **Cautele nelle operazioni di carico, scarico e trasporto**

**Comma 1** - Come previsto dall'art. 41 dalla Circ. dell'Assessore n° 26046/97 il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico e scarico, tutte le prescrizioni impartite loro dagli Organi Pubblici ufficiali di Controllo (OC) ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.

**Comma 2** - E' fatta salva la facoltà dell'IAS emanare norme e prescrizioni per garantire i controlli quali-quantitativi, nonché il massimo rispetto delle norme di sicurezza igienico-sanitarie nelle operazioni di scarico che verranno inserite nel contratto di utenza.

**Comma 3** - In particolare gli utenti sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del liquame.

**Comma 4** - Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale, igienico-sanitaria ed ambientale, nonché il sindaco competente per territorio.

**Comma 5** - La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti (OC).

**Titolo VI**  
**SANZIONI**



## **Art. 27**

### **Violazione dei limiti di accettabilità dei reflui**

**Comma 1** – La mancata osservanza, da parte di tutti gli Utenti, anche quelli assoggettati a tariffa forfettaria convenzionata, dei limiti di accettabilità indicati nel provvedimento di autorizzazione allo scarico, implica sanzioni economiche e l'eventuale avvio delle sanzioni legali anche in assenza di danni all'impianto e alla rete di conduzione.

**Comma 2** – Le sanzioni saranno calcolate sulla base di criteri di carattere generale definiti dal Consorzio ASI di Siracusa ed inseriti nel regolamento di fognatura IAS. Per le utenze soggette a tariffazione sulla base di controlli quali-quantitativi dei reflui, con particolare riferimento alle grandi Utenze industriali, le sanzioni saranno calcolate tenendo conto dei costi totali relativi alle quantità assolute misurate secondo gli standard previsti nello specifico allegato tecnico, inviate in eccesso nell'intervallo tra l'ultimo campionamento amministrativo a norma e quello contestato. A tali costi saranno eventualmente aggiunti i maggiori costi dovuti al trattamento di eventuali disconformità temporanee come indicato nel successivo comma 2 e nell'art.20.

**Comma 3** – Le sanzioni relative ai superamenti dei limiti di accettabilità, di applicano anche quando vige un regime di procedura per disconformità temporanea e/o di emergenza qualora vi siano gravi inadempienze e notevoli variazioni rispetto a quanto previsto nella procedura di cui all'art.20 comma 1.

**Comma 4**- L'impossibilità di effettuare controlli quali-quantitativi dei reflui di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento per cause imputabili agli utenti (come impossibilità di operare interventi tempestivi di manutenzione e/o mancata fornitura di utilities e servizi per la strumentazione ubicata presso gli utenti ecc) verrà parametrata ad una violazione dei limiti di accettabilità di cui al presente articolo; pertanto anche per tali condizioni verranno applicate sanzioni economiche. La tariffa, in questi casi sarà quella massima risultante dalla comparazione tra la tariffa ottenuta mediante i calcoli di cui al comma 2, anche sulla base di campioni manuali, e quella ottenuta mediante l'implementazione dei valori massimi impegnati.

## **Art. 28**

### **Interruzione del servizio di fognatura e depurazione per cause imputabili agli Utenti**

**Comma 1** - L'IAS, fatte salve quelle specificatamente postegli della legge, non assume responsabilità alcuna per ogni eventuale interruzione parziale o totale del servizio, o ad altra causa imputabile agli Utenti, restando solo impegnato ad intervenire tempestivamente per rimuoverne le cause.

**Comma 2** - L'IAS provvederà ad approntare procedure di emergenza in caso di disservizi dell'impianto di depurazione, da rendere note anche agli OC preposti, che potranno prevedere, in casi eccezionali e con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, interruzione del servizio anche mediante l'attivazione di scarichi di emergenza.

**Comma 3** – Qualora l’origine del danno sia chiaramente imputabile ad uno o più utenti i costi di ripristino e manutenzione dell’impianto potranno essere addebitati ai responsabili, come indicato al successivo art. 29.

## **Art. 29** **Risarcimento danni**

**Comma 1** - Per quanto riguarda la mancata osservanza, da parte di tutti gli Utenti, mezzi mobili compresi, delle caratteristiche qualitative dei reflui definite dalle tabelle di accettabilità, si stabilisce che per tutti gli specifici parametri che hanno determinato specifici danni alle varie sezioni di impianto e/o riduzioni o alterazioni dell’attività della biomassa depurativa, l’IAS dopo aver individuato il responsabile e le cause tecniche ed aver valutato il danno in contraddittorio con esso, come previsto dal contratto di utenza, chiederà il risarcimento delle reali spese sostenute per il ripristino del normale assetto dell’impianto per i parametri che non permettano il rispetto della tabella A della Legge 319/76.

**Comma 2** - Quanto sopra senza alcun pregiudizio per l'eventuale azione giudiziaria che dovrà essere proposta ove le inadempienze riscontrate risultino configurabili nelle fattispecie previste dalle vigenti normative ..

**Titolo VII**  
**DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

## Art. 30 Canoni d'uso della fognatura e dell'impianto di depurazione consortile

**Comma 1** - L'utilizzazione della fognatura consortile e/o dell'impianto di depurazione comporterà, da parte degli Utenti, a favore dell'IAS il pagamento di un canone annuo il cui ammontare verrà di volta in volta stabilito con apposita tariffa approvata dal competente organo deliberante dell'IAS, sulla base dei bilanci preventivi e consuntivi e con riferimento ai criteri di carattere generale definiti dal Consorzio ASI. La tariffa verrà inserita nel contratto di utenza IAS. Per i soci Utenti industriali la tariffa dell'anno in corso viene determinata mediante gli algoritmi di calcolo di cui al presente articolo ed in base al bilancio preventivo ( budget ) approvato dal Consiglio di amministrazione IAS. La tariffa così determinata potrà essere variata a seguito della variazione del bilancio preventivo (forecast). Alla fine di ogni esercizio e dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio di amministrazione si provvederà al conguaglio della tariffa e così successivamente per ogni anno di esercizio. Gli input per gli algoritmi di calcolo sono: quanto dichiarato dall'Utente relativamente alle caratteristiche del refluo previste per l'anno a venire (scheda allegata 2) ed i costi sostenuti per trattare ogni singolo inquinante del refluo conferito, misurato secondo le modalità previste nel "Manuale operativo" inserito negli allegati tecnici al presente regolamento e con riferimento a quanto indicato al Comma 8.

**Comma 2** – All'atto della stesura del presente regolamento, la definizione della tariffa per i Soci Utenti Industriali, nonché le relative modalità di fatturazione, sono quelle riportate nel presente articolo.

**Comma 3** – Si stabilisce che l'IAS, emetterà, alla fine di ogni mese, per i Soci Utenti Industriali, una fattura il cui importo verrà valutato sulla base dei valori misurati e/o impegnati, con conguaglio periodico.

**Comma 4** - I costi per ciascun Socio Utente industriale vengono calcolati secondo le seguenti formule e sono tutti espressi come Lit/m<sup>3</sup>:

$$CFD_{UT} = CTP_{UT} + CVG_{UT}$$

dove:

CFD<sub>UT</sub>: costo finale di depurazione per ogni singolo Utente (Lit/m<sup>3</sup>)

CTP<sub>UT</sub>: costo trattamenti principali per ogni singolo Utente (Lit/m<sup>3</sup>)

CVG<sub>UT</sub>: quota dei costi vari e generali per ogni singolo Utente (Lit/m<sup>3</sup>)

$$CTP_{UT} = CMI_{UT} + CGS_{UT} + COX_{UT} + CAH^+_{UT}$$

dove:

CTP<sub>UT</sub>: costo trattamenti principali per ogni singolo Utente (Lit/m<sup>3</sup>)

CMI<sub>UT</sub>: costo movimentazione idraulica per ogni singolo Utente (Lit/m<sup>3</sup>)

CGS<sub>UT</sub>: costo gestione solidi per ogni singolo Utente (Lit/m<sup>3</sup>)

COX<sub>UT</sub>: costo riossigenazione per ogni singolo Utente (Lit/m<sup>3</sup>)

CAH<sup>+</sup><sub>UT</sub>: costo aggiunta H<sup>+</sup> nel refluo di ogni singolo Utente, considerato solo per pH>8,5 (Lit/m<sup>3</sup>)

$$CMI_{UT} = CMI_M$$

dove:

$CMI_{UT}$ : costo movimentazione idraulica per ogni singolo Utente (Lit/m<sup>3</sup>)

$CMI_M$ : costo movimentazione idraulica per la miscela dei reflui (Lit/m<sup>3</sup>)

$$CGS_{UT} = (CGS_M * conc SST_{UT}) / conc SST_M$$

dove:

$CGS_{UT}$ : costo gestione solidi per ogni singolo Utente (Lit/m<sup>3</sup>)

$CGS_M$ : costo gestione solidi per la miscela dei reflui (Lit/m<sup>3</sup>)

conc  $SST_{UT}$ : concentrazione di solidi sospesi totali nel refluo di ogni singolo Utente (kg/m<sup>3</sup>)

conc  $SST_M$ : concentrazione dei solidi sospesi totali nella miscela dei reflui (kg/m<sup>3</sup>)

$$COX_{UT} = (COX_M * COD_{UT}) / COD_M$$

dove:

$COX_{UT}$ : costo riossigenazione per ogni singolo Utente (Lit/m<sup>3</sup>)

$COX_M$ : costo riossigenazione per la miscela dei reflui (Lit/m<sup>3</sup>)

$COD_{UT}$ : domanda chimica di ossigeno nel refluo di ogni singolo Utente (kg/m<sup>3</sup>)

$COD_M$ : domanda chimica di ossigeno nella miscela dei reflui (kg/m<sup>3</sup>)

$$CAH^+_{UT} = (CAH^+_M * m^3 \text{ a pH} > 8,5) / m^3 \text{ totali soggetti a pH} > 8,5$$

dove:

$CAH^+_{UT}$ : costo aggiunta H<sup>+</sup> nel refluo di ogni singolo Utente, considerato solo per pH>8,5 (Lit/m<sup>3</sup>)

$CAH^+_M$ : costo aggiunta H<sup>+</sup> nella miscela dei reflui (Lit/m<sup>3</sup>)

m<sup>3</sup>: metri cubi della miscela dei reflui soggetti a trattamento con acido (pH>8,5)

$$CVG_M = CVG_{UT}$$

dove:

$CVG_M$ : costi vari e generali per la miscela dei reflui totali (Lit/m<sup>3</sup>)

$CVG_{UT}$ : costi vari e generali relativi all'Utente (Lit/m<sup>3</sup>)

**Comma 5** - Per il calcolo del costo giornaliero/mensile/annuale del singolo utente è necessario moltiplicare ogni costo di trattamento principale per la portata espressa in m<sup>3</sup>/giorno, m<sup>3</sup>/mese, m<sup>3</sup>/anno. Nella tariffazione preventiva è previsto il costo Lit/mese quindi:

$$CMI_{UT/mese} = CMI_{UT} * portata \text{ mensile}$$

$$CGS_{UT/mese} = CGS_{UT} * portata \text{ mensile}$$

$$COX_{UT/mese} = COX_{UT} * portata \text{ mensile}$$

$$CAH^+_{UT/mese} = CAH^+_{UT} * portata \text{ mensile}$$

$$CFD_{UT/mese} = CMI_{UT/mese} + CGS_{UT/mese} + COX_{UT/mese} + CAH^+_{UT/mese} + CVG_{UT/mese}$$

Dove:

$CFDP_{UT/mese}$  = costo finale di depurazione mensile preventivo per ogni singolo utente (Lit./mese)

**Comma 6** - Il costo consuntivo viene calcolato utilizzando le stesse formule ma con i valori amministrativamente misurati dal Laboratorio dell'IAS. Il conguaglio sarà dato dalla sommatoria delle singole differenze tra costi dichiarati (preventivi) e misurati (consuntivi) calcolati sulla media giornaliera.

$$\text{Conguaglio} = \Sigma \text{ nel mese } [(CMI_{m_{UT/d}} - CMI_{d_{UT/d}}) + (CGS_{m_{UT/d}} - CGS_{d_{UT/d}}) + (COX_{m_{UT/d}} - COX_{d_{UT/d}}) + (CAH^+_{m_{UT/d}} - CAH^+_{d_{UT/d}})]$$

Dove:

m = misurato

d = dichiarato

**Comma 7-** Le fatturazioni per eventuali ricerche e per servizi vari, saranno emesse secondo modalità concordate di volta in volta e faranno riferimento a specifici listini editi a cura IAS.

### Art. 31

#### Pagamento dei canoni di trattamento

**Comma 1** - Il pagamento del canone di cui al precedente art. 30 dovrà effettuarsi con le modalità indicate dall'IAS e riportate nello specifico contratto di utenza, nonché, per i Soci Grandi Utenti Industriali, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 30.

### Art. 32

#### Definizioni dei costi

**Comma 1** - Vengono di seguito riportate alcune definizioni relative alla comprensione del sistema di tariffazione:

- per C.T.P.<sub>UT</sub> si intendono tutti i costi (espressi in Lit/m<sup>3</sup>) relativi ai trattamenti principali di depurazione;
- per C.V.G.<sub>UT</sub> si intendono tutti i costi (espressi in Lit/m<sup>3</sup>) vari e generali non imputabili ai trattamenti principali.
- per C.F.D.<sub>UT</sub> si intende il costo finale di depurazione (espresso in Lit/m<sup>3</sup>) specifico per ciascun Utente.

**Comma 2** – I suddetti costi sono calcolati mediante una serie di algoritmi che fanno riferimento ai costi sostenuti per la depurazione della miscela composta da tutti i reflui in entrata al depuratore conferiti dai Soci Utenti industriali, come dettagliatamente definito nel manuale operativo.



**Titolo VIII**  
**DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE**



**Art. 33**  
**Modifiche del regolamento**

**Comma 1** - L'ASI su richiesta documentata di IAS, si riserva la facoltà di modificare implementare o integrare il presente regolamento, dandone informazione scritta agli Organi competenti ed agli Utenti interessati i quali, formalizzando tempestivamente una eventuale non accettazione, esprimono rinuncia all'autorizzazione e chiedono la revoca del contratto di utenza, nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento.

**Art. 34**

**Tempistica e norme transitorie**

**Comma 1** - Le norme transitorie inerenti la tempistica dell'adozione del sistema delle schede e del calcolo della tariffazione (art.30) sono demandate al Presidente del Consorzio ASI.

**Art. 35**

**Controversie**

**Comma 1** – Per tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti circa l'interpretazione, l'esecuzione, la modifica del presente regolamento si opererà a norma di legge.

**Comma 2**- Per quanto riguarda tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti circa l'interpretazione, l'applicazione, la modifica o la risoluzione del contratto di utenza potrà essere inserita nel suddetto contratto, in accordo tra le parti, una clausola che preveda il ricorso ad un Collegio arbitrale.

**Art. 36**

**Entrata in vigore e validità del regolamento**

**Comma 1** - Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla trasmissione dello stesso agli Organi regionali competenti ed agli Utenti interessati a meno di parere negativo ufficialmente espresso da parte degli Organi Regionali ai quali è delegata la verifica del rispetto delle prescrizioni che mantengono la validità dell'autorizzazione definitiva allo scarico dell'Impianto di depurazione consortile di cui al D.A. 225/7 del 7/5/98 dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente.

**Art. 37**

## **Rinvio**

**Comma 1** - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi generali e speciali in materia di ambiente, salute e sicurezza, siano esse statali o regionali.

# **ALLEGATI TECNICI**

## SCHEDA 1

La scheda viene compilata da IAS che stabilisce i limiti di accettabilità per ciascun parametro sulla base delle caratteristiche tecniche, prestazionali, gestionali e operative dell'impianto di trattamento.

La tabella contiene i seguenti elementi:

- Parametri dei reflui da trattare: sono in parte quelli previsti dalla Legge vigente e in parte quelli che risultano determinati dalla capability analysis aggiornata dell'impianto ed eventualmente modificati secondo le esigenze gestionali di IAS.
- Unità di misura: possono essere utilizzati i  $\text{kg}/\text{m}^3$  oppure  $\text{g} / \text{m}^3$  ( o equivalenti unità di misura) a seconda della dimensione del valore per quanto concerne le indicazioni ufficiali; si possono utilizzare specifiche unità di misura per le quantità assolute quando questo approfondimento si renda necessario e dovrà essere indicato nelle note.
- Limite totale giornaliero di trattabilità standard: è il valore per ogni parametro ammissibile al trattamento senza alcune speciali modifiche tecniche, operative e gestionali.
- Ambito di variazione sostenibile: è l'intervallo di variazione rispetto alla media standard che può essere sostenuto dall'impianto per un breve periodo di tempo. N.B.: si ritiene che un massimo temporale di 6h possa essere considerato il limite di suscettibilità di trattamento standard.
- La scheda 1 può essere aggiornata periodicamente tenendo conto delle modifiche delle prestazioni dell'impianto, degli eventuali nuovi assetti legali, delle decisioni amministrative di ASI e/o della Regione e gestionali di IAS.
- La scheda è recapitata assieme al resto della documentazione utile annualmente a tutti gli Utenti e agli O.C.

## **SCHEDA 2**

La scheda si riferisce a reflui e/o scarichi permanenti e deve essere compilata da ciascun conferente il quale richiede il trattamento del refluo e ne descrive le caratteristiche aziendali misurate con i metodi approvati in laboratori certificati e/o laboratorio IAS per campionamenti statisticamente significativi.

La tabella contiene i seguenti elementi:

- Parametri dei reflui da trattare: sono in parte quelli previsti dalla Legge vigente e in parte quelli che risultano determinati dalla capability analysis aggiornata dell'impianto (alcalinità, SST, TOC, Azoto) ed eventualmente modificati secondo le esigenze gestionali di IAS.
- Unità di misura: possono essere utilizzati i  $\text{kg/m}^3$  oppure  $\text{g/ m}^3$  a seconda della dimensione del valore.
- Carico medio giornaliero impegnato: rappresenta per ciascun parametro la concentrazione media giornaliera che il conferente ha in programma di mandare all'impianto per il trattamento.
- Ambito di variazione previsto: è il discostamento massimo e minimo dei valori dal carico medio previsto dal conferente che si ritiene prevedibile nel normale esercizio della produzione.
- La scheda potrà essere compilata sotto la propria responsabilità anche non completamente ove non siano presenti parametri da trattare e/o implementate ove viceversa siano individuabili specifici inquinanti sistemici al processo qui non indicati.
- L'informativa sul processo produttivo è indispensabile soprattutto in presenza di processi discontinui o periodicamente variabili e comunque di ogni altra particolarità produttiva la cui conoscenza si ritiene utile all'impianto IAS.
- Per i reflui civili comunali e per i piccoli scarichi la scheda potrà essere compilata a cura di IAS.

## **SCHEDA 2 bis**

La scheda si riferisce ai rifiuti liquidi conferiti da bottini autotrasportati e deve essere compilata da ciascun trasportatore il quale richiede il trattamento del refluo e ne descrive le caratteristiche misurate con i metodi approvati in laboratori certificati e/o laboratorio IAS per campionamenti statisticamente significativi.

La tabella contiene i seguenti elementi:

- Parametri dei reflui da trattare: sono in parte quelli previsti dalla Legge vigente e in parte quelli che risultano determinati dalla capability analysis aggiornata dell'impianto (alcalinità, SST, TOC, Azoto) ed eventualmente modificati secondo le esigenze gestionali di IAS.
- Unità di misura: possono essere utilizzati i  $\text{kg/m}^3$  oppure  $\text{g/ m}^3$  a seconda della dimensione del valore.
- Carico medio giornaliero impegnato: rappresenta per ciascun parametro la concentrazione media giornaliera che il conferente ha in programma di mandare all'impianto per il trattamento.
- Ambito di variazione previsto: è il discostamento massimo e minimo dei valori dal carico medio previsto dal conferente che si ritiene prevedibile nel normale esercizio della produzione.
- La scheda potrà essere compilata sotto la propria responsabilità anche non completamente ove non siano presenti parametri da trattare e/o implementate ove viceversa siano individuabili specifici inquinanti sistemici al processo qui non indicati.
- La scheda potrà essere compilata a cura di IAS.

### SCHEDA 3

La scheda viene compilata da IAS e rappresenta le quantità totali dei vari parametri dei reflui conferiti espresse come concentrazioni annuali medie dei reflui che sono stati conferiti nell'anno precedente e le caratteristiche dei reflui che sono stati accettati al trattamento per l'anno in corso.

La tabella contiene i seguenti elementi:

- Parametri dei reflui da trattare: sono in parte quelli previsti dalla Legge vigente e in parte quelli che risultano determinati dalla capability analysis aggiornata dell'impianto (alcalinità, SST, TOC, Azoto) ed eventualmente modificati secondo le esigenze gestionali di IAS.
- Unità di misura: possono essere utilizzati i  $\text{kg}/\text{m}^3$  oppure  $\text{g}/\text{m}^3$  a seconda della dimensione del valore.
- Scarto statistico calcolato: è la deviazione standard da calcolare sulle medie dei valori dei parametri misurati da IAS che hanno caratterizzato i reflui trattati nell'anno precedente.
- Variabilità: è l'intervallo di concentrazione che può essere accettato al trattamento e compatibile con i limiti di trattabilità (vedi scheda 1).
- Tale scheda è a disposizione di ASI e degli OC

### **SCHEDA 3 bis**

La scheda è compilata da IAS ed evidenzia il costo di trattamento consuntivo totale.

La tabella contiene i seguenti elementi:

- Parametri dei reflui da trattare: sono in parte quelli previsti dalla Legge vigente e in parte quelli che risultano determinati dalla capability analysis aggiornata dell'impianto (alcalinità, SST, TOC, Azoto) ed eventualmente modificati secondo le esigenze gestionali di IAS.
- Unità di misura: possono essere utilizzati i  $\text{kg}/\text{m}^3$  oppure  $\text{g}/\text{m}^3$  a seconda della dimensione del valore.
- Carico medio dichiarato: è il valore totale che è stato dichiarato all'inizio del contratto da tutti i conferenti.
- Carico effettivo inviato: è il valore per ciascun parametro che è stato effettivamente trattato durante la durata del contratto.
- Scarto rilevato: è la differenza tra il carico effettivo inviato e il carico medio dichiarato.
- Costo consuntivo: è il costo effettivo di trattamento dei reflui inviati.
- Tale scheda è ad uso interno IAS ed ASI ed a disposizione degli OC.



## SCHEDA 5

La scheda è compilata da IAS ed evidenzia il costo di trattamento consuntivo per ogni conferente.

La tabella contiene i seguenti elementi:

- Parametri dei reflui da trattare: sono in parte quelli previsti dalla Legge vigente e in parte quelli che risultano determinati dalla capability analysis aggiornata dell'impianto (alcalinità, SST, TOC, Azoto) ed eventualmente modificati secondo le esigenze gestionali di IAS.
- Unità di misura: possono essere utilizzati i  $\text{kg}/\text{m}^3$  oppure  $\text{g}/\text{m}^3$  a seconda della dimensione del valore.
- Carico medio dichiarato: è il valore medio che è stato dichiarato all'inizio del contratto da ciascun conferente.
- Variabilità: è lo scostamento delle concentrazioni di ciascun parametro dal carico medio dichiarato all'inizio del contratto.
- Quota mensile pagata: è il costo del trattamento calcolato in base al carico medio dichiarato.
- Carico effettivo rilevato: è il carico medio che è stato effettivamente trattato.
- Scarto: è la differenza tra il carico effettivo rilevato e il carico medio dichiarato.
- Conguaglio: è la differenza tra il costo effettivo di trattamento per ciascun refluo conferito e la quota mensile pagata.
- Tale scheda è utilizzata da IAS, ASI e dai grandi Utenti.
- Nel caso di piccole Utenze o Utenze forfettizzate o non permanente o rifiuti liquidi, questa scheda sarà fornita più o meno modificata secondo quanto specificato nei contratti di utenza.

## **SCHEDA 6**

La scheda deve essere compilata contestualmente sia dal conferente che da IAS nel caso in cui si verificano delle disconformità temporanee nel carico inviato.

Per disconformità temporanea si intende uno scostamento dai valori accettabili dei reflui inviati per un tempo superiore alle 3 ore ed inferiore alle 24 ore. In caso di disconformità circagiornaliera la procedura deve essere ripetuta ogni giorno.,

Il conferente deve compilare la sua parte della scheda in ogni sua voce

L'IAS deve compilare la seconda parte della scheda in ogni voce e darne comunicazione al conferente.

La scheda può essere anticipata telefonicamente, via fax, con lettera a mano, con e-mail od altri sistemi telematici. Tali documenti devono essere conservati da entrambe le parti per almeno un anno.